SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 245**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 18 ottobre 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 1991.

Adeguamento della misura dell'indennità di carica per gli amministratori dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 1984 concernente l'adeguamento delle indennità di carica per gli amministratori dell'INPS;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UCI/1.74 del 1° giugno 1988, relativa alla rivalutazione, nella misura del 30%, dell'entità dei predetti compensi;

Considerato che per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale compete un compenso fisso mensile lordo pari a L. 500.000.

Ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto medesimo che siano anche componenti del comitato esecutivo compete un compenso aggiuntivo fisso mensile lordo pari a L. 250.000.

Ai predetti componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo compete, inoltre, per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o degli organi collegiali centrali previsti per legge o per regolamento, la medaglia di presenza di importo lordo pari a L. 80.000.

Art. 2.

Ai componenti dei comitati speciali preposti a singole gestioni, fondi e casse dell'Istituto nazionale della previdenza sociale previsti per legge o per regolamento, spetta una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna delle sedute di detti organi, di importo lordo pari a L. 60.000.

Ai componenti delle commissioni operanti in seno al consiglio di amministrazione o al comitato esecutivo, previsti per legge o regolamento, delle commissioni istruttorie o di studio, previste per legge o regolamento, degli altri organi collegiali centrali previsti per legge o regolamento compete la medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna delle sedute di detti organi, di importo pari a L. 40.000.

Art. 3.

Ai presidenti dei comitati regionali o provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale compete la medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna delle sedute di detti organi, di importo lordo pari a L. 40.000.

Ai componenti dei comitati regionali o provinciali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale compete la medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna delle sedute di detti organi, di importo lordo pari a L. 30.000.

Le misure fissate per i suddetti organi periferici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale sono ridotte del 50% per le commissioni istruttorie e le sezioni costituite nell'ambito degli organi stessi per legge o regolamento.

Art. 4.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato ai sensi dell'art. 32 della legge 20 marzo 1975, n. 70, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1991
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 279

91A4584

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 luglio 1991.

Adeguamento della misura dell'indennità di carica per gli amministratori dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1979 e 29 novembre 1984 con i quali sono state fissate le indennità di carica per gli amministratori dell'INAIL;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. UCI/1.74 del 1° giugno 1988, relativa alla rivalutazione, nella misura del 30%, dell'entità dei predetti compensi;

Considerato che, per effetto delle disposizioni introdotte dall'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, il presente provvedimento va emanato nella forma del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 luglio 1991;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, compete un compenso fisso mensile lordo pari a L. 500.000.

Ai consiglieri di amministrazione dell'Istituto medesimo che siano anche componenti del comitato esecutivo compete un compenso aggiuntivo fisso mensile lordo pari a L. 250.000.

Ai predetti componenti del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo compete, inoltre, per la partecipazione a ciascuna delle sedute del Consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo o degli organi collegiali centrali previsti per legge o per regolamento, la medaglia di presenza di importo lordo pari a L. 80.000.

Art. 2.

Ai componenti dei comitati tecnici previsti dall'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 438, ratificato con legge 5 gennaio 1953, n. 35, spetta una medaglia di presenza per la partecipazione a ciascuna delle sedute di detti organi, di importo lordo pari a L. 60.000.

Art. 3.

Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza per una medesima giornata.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1991.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 luglio 1991

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
MARINI

Il Ministro del tesoro
CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 4 ottobre 1991
Registro n. 8 Lavoro, foglio n. 278

91A4585

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 4 ottobre 1991.

Determinazione del trattamento economico massimo attribuibile ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il comma 4 dell'art. 6-*quinquies* del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 15 marzo 1991, che prevede l'emanazione di un decreto ministeriale per la determinazione del trattamento economico massimo che è possibile attribuire ai revisori dei conti nominati dai consigli degli enti locali;

Visto il comma 5 del medesimo art. 6-*quinquies* il quale dispone che i compensi siano determinati tenendo conto delle mansioni affidate ai revisori stessi e della dimensione demografica dell'ente, raggruppando a tal fine il tipo di mansioni per categorie nell'ambito di ogni classe demografica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 in data 27 maggio 1985, relativo ai compensi per l'espletamento della funzione di sindaco di società commerciali;

Sentiti il Ministro di grazia e giustizia, l'Istituto nazionale dei revisori ufficiali dei conti, il Consiglio nazionale dell'ordine dei dottori commercialisti, il Consiglio nazionale dei ragionieri, l'Associazione nazionale dei comuni italiani (A.N.C.I.), l'Unione delle province d'Italia (U.P.I.) e l'Unione nazionale comuni, comunità ed enti della montagna (U.N.C.E.M.);

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni contenute nel presente decreto si applicano a tutti i revisori dei conti degli enti locali nominati ai sensi dell'art. 57 della legge 8 giugno 1990, n. 142, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 80 del 15 marzo 1991, di conversione del decreto-legge 12 gennaio 1991, n. 6 e fino a quando non sarà stato modificato il decreto del Presidente della Repubblica n. 549 del 27 maggio 1985, citato nelle premesse.

Art. 2.

Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori dei conti dei comuni e delle amministrazioni provinciali, ai sensi dell'art. 6-*quinquies* del decreto-legge n. 6 del 12 gennaio 1991, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 15 marzo 1991, è il seguente:

COMUNI

Comuni sino		a	100 abitanti . .	1.500.000
Comuni da	101	a	200 abitanti . .	1.600.000
Comuni da	201	a	300 abitanti . .	1.700.000
Comuni da	301	a	400 abitanti . .	1.800.000
Comuni da	401	a	500 abitanti . .	2.000.000
Comuni da	501	a	1.000 abitanti . .	2.500.000
Comuni da	1.001	a	2.000 abitanti . .	3.000.000
Comuni da	2.001	a	3.000 abitanti . .	4.000.000
Comuni da	3.001	a	5.000 abitanti . .	5.000.000
Comuni da	5.001	a	10.000 abitanti . .	6.000.000
Comuni da	10.001	a	20.000 abitanti . .	8.000.000
Comuni da	20.001	a	60.000 abitanti . .	10.000.000
Comuni da	60.001	a	100.000 abitanti . .	12.000.000
Comuni da	100.001	a	250.000 abitanti . .	14.000.000
Comuni da	250.001	a	500.000 abitanti . .	17.000.000
oltre			500.000 abitanti . .	20.000.000

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Province con popolazione sino a 400.000 abitanti.	17.000.000
Province con popolazione superiore a 400.000 abitanti.	20.000.000

Art. 3.

Il trattamento economico annuo lordo massimo attribuibile ai singoli revisori dei conti delle comunità montane è pari a quello attribuibile ai revisori dei conti del comune più popoloso facente parte della comunità montana e, comunque, non inferiore a quello attribuibile ai revisori dei conti dei comuni con popolazione da 5.001 e 10.000 abitanti.

Art. 4.

Il trattamento economico annuo lordo stabilito agli articoli 2, 3, 6 e 8 si riferisce allo svolgimento delle funzioni appresso indicate, ai sensi delle disposizioni degli statuti degli enti locali.

FUNZIONI GENERALI PER TUTTI GLI ENTI

Categoria prima - pareri:

parere sulla proposta di bilancio di previsione e sui documenti allegati;

parere sulle variazioni di bilancio.

Categoria seconda - vigilanza:

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione, relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla regolarità dei provvedimenti ed alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali ed alla tenuta della contabilità.

Categoria terza - relazione:

relazione sul conto riassuntivo;

referto al Consiglio su gravi irregolarità di gestione.

Categoria quarta - proposte:

proposte al Consiglio per conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

FUNZIONI PARTICOLARI PER LE PROVINCE E PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 5.000 ABITANTI (in aggiunta alle funzioni generali)

Categoria prima - pareri:

parere sui piani finanziari degli investimenti.

FUNZIONI PARTICOLARI PER LE PROVINCE E PER I COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 60.000 ABITANTI (in aggiunta alle funzioni generali)

Categoria prima - pareri:

parere sulla gestione affidata alle circoscrizioni;

parere sulle gestioni da affidare a terzi;

parere sui rapporti con le aziende speciali.

Categoria seconda - vigilanza:

vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria e sui risultati conseguiti nell'esecuzione delle opere pubbliche di maggiore interesse.

Categoria quinta - partecipazione:

partecipazione alle sedute di consiglio riguardanti le deliberazioni del bilancio di previsione e del conto consuntivo.

Art. 5.

Ove per statuto o mediante convenzione ai revisori vengono attribuite o richieste attività, diverse per qualità o quantità da quelle previste dall'art. 4, ed inerenti, in special modo, ad ulteriori attività di collaborazione con il Consiglio nonché a controllo economico interno di gestione, il compenso determinato a norma dei precedenti articoli 2 e 3 può essere aumentato sino ad un massimo del 20 per cento.

Art. 6.

Per i comuni e le amministrazioni provinciali la cui spesa corrente, desumibile dall'ultimo bilancio preventivo approvato, sia superiore alla media nazionale per fascia demografica di cui alla allegata tabella *A*, il compenso, determinato a norma dei precedenti articoli 2 e 3, può essere aumentato secondo i seguenti parametri:

volume della spesa siano al 110 per cento della spesa media nazionale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 5 per cento;

volume della spesa siano al 125 per cento della spesa media nazionale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 10 per cento;

volume della spesa oltre il 125 per cento della spesa media nazionale della corrispondente fascia demografica: aumento sino al 20 per cento.

Art. 7.

Ove i revisori nominati esercitino le proprie funzioni anche nei confronti delle istituzioni dell'ente locale, come previsto dall'art. 23 della legge 8 giugno 1990, n. 142, può essere attribuito per ogni istituzione un aumento del 10 per cento del compenso determinato ai sensi degli articoli 2 e 3 del presente decreto, fino al massimo complessivo del 30 per cento.

Art. 8.

Ove la revisione economico-finanziaria sia affidata ad un collegio di revisori, il compenso determinato ai sensi degli articoli 2, 3, 5, 6 e 7 è aumentato per il presidente del collegio stesso del 10 per cento.

Art. 9.

La delibera relativa al compenso da corrispondere ai revisori dei conti, determinati a norma degli articoli precedenti, viene adottata contestualmente alla nomina dei revisori.

Per gli incarichi già deliberati, i consigli provvedono alla determinazione del compenso secondo le disposizioni del presente decreto, nei casi in cui il compenso deliberato sia superiore.

Art. 10.

Oltre al compenso determinato a norma degli articoli precedenti, ai revisori dei conti aventi la propria residenza al di fuori del capoluogo del comune ove ha sede il rispettivo ente spetta il rimborso delle spese di viaggio, effettivamente sostenute, per la presenza necessaria o richiesta presso la sede degli enti per lo svolgimento delle proprie funzioni. Agli stessi, inoltre, ove ciò si renda necessario in ragione degli incarichi svolti, spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per il vitto e per l'alloggio nella misura determinata per i componenti della giunta dell'ente.

Art. 11.

Ai fini della determinazione delle fasce demografiche di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto il calcolo della popolazione residente va effettuato in base ai dati anagrafici rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente o, ove ciò non sia possibile, in base ai dati desunti dall'ultima rilevazione anagrafica disponibile.

Art. 12.

Non è consentita la corresponsione di compensi e di rimborsi spese, di qualsiasi natura, in aggiunta a quelli indicati nel presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 ottobre 1991

Il Ministro: SCOTTI

TABELLA *A*

AMMINISTRAZIONI COMUNALI

Fascia demografica	Spesa corrente media per l'anno 1990 (in lire)
sino a 100 abitanti	148.690.000
da 101 a 200 abitanti	190.259.000
da 201 a 300 abitanti	258.824.000
da 301 a 400 abitanti	330.247.000
da 401 a 500 abitanti	422.126.000
da 501 a 1.000 abitanti	641.524.000
da 1.001 a 2.000 abitanti	1.075.544.000
da 2.001 a 3.000 abitanti	1.759.360.000
da 3.001 a 5.000 abitanti	2.721.249.000
da 5.001 a 10.000 abitanti	5.024.633.000
da 10.001 a 20.000 abitanti	10.614.000.000
da 20.001 a 60.000 abitanti	27.502.000.000
da 60.001 a 100.000 abitanti	81.707.000.000
da 100.001 a 250.000 abitanti	150.478.000.000
da 250.001 a 500.000 abitanti	442.152.000.000
oltre 500.000 abitanti	2.067.672.000.000

AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI

Fascia demografica	Spesa corrente media per l'anno 1990 (in lire)
sino a 400.000.000 abitanti	40.203.130.000
oltre a 400.000.000 abitanti	105.342.014.000

91A4571

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 3 ottobre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «Tecnoesino - Soc. coop.va a r.l.», in Fabriano, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 29 novembre 1990 effettuata nei confronti della società cooperativa «Tecnoesino - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società cooperativa «Tecnoesino - Soc. coop.va a r.l.», con sede in Fabriano (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Stefano Sabatini, coadiutore temporaneo del dott. Simonetta Sabatini, repertorio n. 6505, in data 31 luglio 1987, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Luigi Scoponi, via M. della Resistenza n. 7, Ancona, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1991

Il Ministro: MARINI

91A4603

DECRETO 3 ottobre 1991.

Liquidazione coatta amministrativa della società «Cooperativa agricola Palc a r.l.», in Cancello ed Arnone, e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la sentenza in data 10 aprile 1991 con la quale il tribunale di S. Maria Capua Vetere ha dichiarato lo stato di insolvenza della società «Cooperativa agricola Palc a r.l.», con sede in Cancello ed Arnone (Caserta);

Ritenuta la necessità, a seguito dell'accertamento di cui sopra, di sottoporre la cooperativa in questione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Vista la relazione del direttore generale della cooperazione;

Decreta:

La società «Cooperativa agricola Palc a r.l.», con sede in Cancello ed Arnone (Caserta), costituita per rogito notaio Nicola Dongiacomo, repertorio n. 2986 in data 26 marzo 1973, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il sig. Orazio D'Alterio residente in via Enea, 58, Napoli, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 ottobre 1991

Il Ministro: MARINI

91A4602

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

DECRETO RETTORALE 23 agosto 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso in data 13 aprile 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come segue:

Articolo unico

Gli articoli da 860 a 865, relativi alla scuola di specializzazione in tecnologie biomediche, sono soppressi.

Dopo l'art. 859, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli, relativi al riordinamento della scuola di specializzazione in tecnologie biomediche.

Scuola di specializzazione in tecnologie biomediche

Art. 860. — È istituita la scuola di specializzazione in tecnologie biomediche presso l'Università degli studi di Bologna.

La scuola ha lo scopo di formare una figura professionale particolarmente esperta nel settore delle applicazioni della tecnologia in medicina, che possa essere inserita nella pianificazione, organizzazione e gestione di strutture sanitarie ad elevato contenuto tecnologico.

La scuola rilascia il titolo di specialista in tecnologie biomediche.

La direzione della scuola ha sede presso la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 861. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

Per esigenze funzionali e strutturali, e al fine di garantire un'attività didattica corrispondente al grado di specializzazione che si intende conferire, il numero massimo di iscritti è determinato in sei per ciascun anno di corso, per un totale di ventiquattro specializzandi.

Art. 862. — L'affidamento delle attività didattiche per i vari insegnamenti, anche per le discipline che non fanno parte della facoltà, è deliberato esclusivamente dal consiglio della facoltà di medicina in sede di prima attivazione della scuola e d'intesa con il consiglio della scuola stessa non appena costituito.

Le deliberazioni intervengono nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 7, 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Resta ferma la previsione di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, a proposito della possibilità di acquisizione di strutture e attrezzature per il funzionamento della scuola.

Art. 863. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 864. — La scuola comprende due aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica-multidisciplinare;

b) tecnico-applicativa.

Art. 865. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica-multidisciplinare:

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologica I, II, III, IV;

fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina I, II, III, IV;

fondamenti di informatica e statistica medica I, II, III, IV;

fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina I, II, III, IV;

fondamenti di biotecnologia.

b) Tecnico-applicativa:

applicazione tecnologiche nel laboratorio di analisi chimiche, microbiologiche e radioimmunologiche;

applicazioni tecnologiche nella diagnostica per immagini;

applicazioni tecnologiche in anestesia e rianimazione;

applicazioni tecnologiche in cardiologia e pneumologia;

applicazioni tecnologiche in nefrologia e dialisi;

applicazioni tecnologiche in chirurgia generale e specialistica;

applicazioni tecnologiche in oncologia;

applicazioni tecnologiche in ortopedia e traumatologia;

applicazioni tecnologiche in recupero e rieducazione funzionale.

Art. 866. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica-multidisciplinare (190 ore):

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia I (40);

fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina I (50);

fondamenti di informatica e statistica medica I (40);

fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina I (30);

fondamenti di biotecnologia (30).

Tecnico-applicativa (210 ore):

applicazioni tecnologiche nel laboratorio di analisi chimiche, microbiologiche e radioimmunologiche (100);

applicazioni tecnologiche nella diagnostica per immagini (110).

Monte ore elettivo: 400 ore.

2° Anno:

Propedeutica-multidisciplinare (150 ore):

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia II (50);

fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina II (40);

fondamenti di informatica e statistica medica II (30);

fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina II (30).

Tecnico-applicativa (250 ore):

applicazioni tecnologiche in anestesia e rianimazione (70);

applicazioni tecnologiche in cardiologia e pneumologia (100);

applicazioni tecnologiche in nefrologia e dialisi (80).

Monte ore elettivo: 400 ore.

3° Anno:

Propedeutica-multidisciplinare (150 ore):

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia III (40);

fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina III (40);

fondamenti di informatica e statistica medica III (40);

fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina III (30).

Tecnico-applicativa (250 ore):

applicazioni tecnologiche in chirurgia generale e specialistica (170);

applicazioni tecnologiche in oncologia (80).

Monte ore elettivo: 400 ore.

4° Anno:

Propedeutica-multidisciplinare (150 ore):

fondamenti sull'organizzazione e la logistica di strutture sanitarie ad elevata tecnologia IV (40);

fondamenti chimico-fisico-matematici e principi di elettronica nelle applicazioni tecnologiche in medicina IV (40);

fondamenti di informatica e statistica medica IV (40);

fondamenti morfo-funzionali per applicazioni tecnologiche in medicina IV (30).

Tecnico-applicativa (250 ore):

applicazioni tecnologiche in ortopedia e traumatologia (200);

applicazioni tecnologiche in recupero e rieducazione funzionale (50).

Monte ore elettivo: 400 ore.

I corsi saranno integrati da seminari, cicli di conferenze, esercitazioni ed attività pratiche. Lo specializzando dovrà seguire anche le attività della scuola programmate presso laboratori di altri centri di ricerca nazionali ed internazionali, i servizi sanitari ed ospedalieri.

Il consiglio della scuola determinerà, sulla base delle disponibilità finanziarie anche derivanti da convenzioni, le modalità per eventuali rimborsi agli specializzandi in relazione alle missioni.

Il rimborso delle missioni effettuate dai docenti e dal personale non docente che afferisca alla scuola stessa si attua secondo le modalità dettate dal regolamento di cui agli articoli 86 e 87 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Art. 867. — Durante i quattro anni di corso potrà essere richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

1° Anno:

istituto di anatomia umana normale;
istituto di chimica biologica;
istituto di fisiologia umana;
istituto di istologia;
laboratorio centralizzato;
istituto di microscopia elettronica;
istituto di microbiologia e virologia;
centro trasfusionale;
istituto di ematologia;
istituto di radiologia;
servizio di medicina nucleare.

2° Anno:

istituto di anatomia umana normale;
istituto di chimica biologica;
istituto di fisiologia umana;
istituto di istologia;
istituto di anestesia e rianimazione;
istituto di puericultura;
istituto di cardiologia;
istituto di cardiochirurgia;
istituto di pneumologia;
istituto di nefrologia e dialisi.

3° *Anno:*

istituto di anantomia umana normale;
istituto di chimica biologica;
istituto di fisiologia umana;
istituto di istologia;
istituto di chirurgia;
istituto di oculistica;
istituto di otorino;
istituto di ostetricia e ginecologia;
istituto di neurochirurgia;
istituto di oncologia;
istituto di radioterapia.

4° *Anno:*

Istituto di anatomia umana normale;
istituto di chimica biologica;
istituto di fisiologia umana;
istituto di istologia;
istituto di ortopedia e traumatologia;
servizio di recupero e rieducazione funzionale.

Le modalità di frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, saranno determinate con delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta - e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bologna, 23 agosto 1991

Il rettore: ROVERSI MONACO

91A4591

UNIVERSITÀ DI REGGIO CALABRIA

DECRETO RETTORALE 2 luglio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università, approvato con decreto del Presidente della repubblica 27 ottobre 1983, n. 1240, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione universitaria approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, recante modifiche ed aggiornamento al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, recante disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312, recante disposizioni sulla libera inclusione di nuovi insegnamenti complementari negli statuti delle università e degli istituti di istruzione superiore;

Vita la legge 9 maggio 1989, n. 168, recante, tra l'altro, disposizioni sull'autonomia delle università;

Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale, espresso in merito nell'adunanza del 10 ottobre 1990;

Riconosciuta la particolare urgente necessità di approvare le modifiche proposte, in deroga al limite triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure previste dalla normativa vigente, ovviando alle difformità riscontrate;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Reggio Calabria, approvato e modificato con i decreti indicati in premessa, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

L'art. 32, relativamente ad alcune aree disciplinari del corso di laurea in «storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali» della facoltà di architettura, è modificato come appresso:

LAUREA IN STORIA E CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETTONICI E AMBIENTALI

1) Area progettuale architettonica e del restauro (undici discipline):

composizione architettonica (prima annualità);
restauro architettonico;
restauro urbano;
analisi urbana;
allestimento e museografia;
arredamento e architettura degli interni;
arte dei giardini;
caratteri tipologici dell'architettura;
composizione architettonica (seconda annualità);
progettazione architettonica;
normative e legislazione per l'edilizia.

2) area della progettazione territoriale e urbanistica (otto discipline):

urbanistica;
analisi delle strutture urbanistiche e territoriali;
ecologia applicata;

geologia applicata e idrologia;
pianificazione del territorio;
geografia applicata;
analisi dei sistemi urbani;
organizzazione del territorio.

3) Area storico-critica (tredici discipline):

storia dell'architettura (prima annualità);
storia dell'architettura (seconda annualità);
storia dell'urbanistica (prima annualità);
storia dell'urbanistica (seconda annualità);
storia dell'arte (metodologia della ricerca storico-artistica);
archeologia (metodologia della ricerca archeologica);
storia della città e del territorio;
esegesi delle fonti di archivio per la storia dell'architettura e della città;
storia della critica e della letteratura architettonica;
storia dell'architettura contemporanea;
storia delle istituzioni e della committenza;
storia della tecnologia;
storia del restauro.

4) Area tecnologica (otto discipline):

tecnologia dell'architettura (prima annualità);
disegno industriale;
igiene ambientale;
progettazione ambientale;
sperimentazione di sistemi e componenti;
tecnologie di materiali da costruzione;
tipologia strutturale;
cultura tecnologica della progettazione.

5) Area impiantistica (quattro discipline):

fisica tecnica e impianti;
illuminotecnica, acustica e climatizzazione nella edilizia;
impianti speciali di sicurezza;
impianti tecnici urbani.

6) area fisico-matematica (sei discipline):

istituzioni di matematica;
geometria descrittiva;
elaborazione elettronica dei dati;
fisica;
istituzioni di statistica;
matematica applicata.

7) Area della scienza e tecnica delle costruzioni (otto discipline):

statica;
consolidamento e adattamento degli edifici;
dinamica delle costruzioni;
geotecnica e tecnica delle costruzioni;
scienza delle costruzioni;
tecnica delle costruzioni (prima annualità);
tecnica delle costruzioni (seconda annualità);
costruzioni in zone sismiche.

8) Area socio-economica (sette discipline):

estimo ed esercizio professionale;
economia urbana e regionale;
antropologia culturale;
sociologia urbana e rurale;
economia e politica agraria;
geografia urbana e regionale;
demografia.

9) Area della rappresentazione (nove discipline):

disegno e rilievo;
cartografia tematica;
elementi di fotogrammetria;
telerilevamenti e interpretazioni di immagini;
strumenti e metodi per il rilevamento architettonico;
tecniche della cartografia automatica;
tecniche di rappresentazione dell'architettura;
topografia;
applicazioni di geometria descrittiva.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Reggio Calabria, 2 luglio 1991

Il rettore: PIETROPAOLO

91A4589

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 3 settembre 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - modificato e aggiornato al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1986, n. 95, di approvazione della vigente tabella XVIII dell'ordinamento didattico universitario relativa al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 18 novembre 1987, recante modificazioni allo statuto dell'Università di Cagliari;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 246 del 20 ottobre 1989, recante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di laurea in medicina e chirurgia;

Visto il decreto rettorale n. 1561 del 18 marzo 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 dell'8 maggio 1991, contenente modifiche alla tabella XVIII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989;

Vista la delibera di facoltà di medicina e chirurgia, seduta del 15 febbraio 1991, con la quale sono state ribadite le richieste non approvate dal Consiglio nazionale universitario nell'adunanza del 17 ottobre 1990;

Considerata la necessità di procedere ad alcune modifiche dello statuto dell'Università di Cagliari, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Vista la nota ministeriale n. 2646 del 6 luglio 1991;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale in data 11 maggio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Cagliari, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

Viene abolito il sesto comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1989 relativo alla tabella XVIII (corso di laurea in medicina e chirurgia) che recita:

«Il numero delle verifiche di profitto è fissato in dodici nel primo triennio e in ventiquattro nel secondo triennio per un totale di trentasei nell'intero corso di laurea. Tale numero viene raggiunto accorpando per una verifica di profitto contestuale più corsi integrati dello stesso semestre.

I consigli di corso di laurea ed i consigli di facoltà, per le rispettive competenze, stabiliscono quali corsi integrati debbano dar luogo ad esami contestuali. Tali esami contestuali non potranno essere relativi a corsi integrati il cui svolgimento comporti nel semestre oltre duecentocinquanta ore di didattica».

Art. 2.

Nell'area 8 (area della patologia sistematica ed integrata medico chirurgica) viene inserita nel corso integrato «malattie dell'apparato cardiovascolare» la disciplina «fisiopatologia cardiovascolare».

Nell'area 9 (area delle scienze del comportamento umano) viene inserita, nel corso integrato «psichiatria e psicologia clinica» la disciplina «psichiatria sociale».

Nell'area 19 (area della medicina e sanità pubblica) vengono inserite, nel corso integrato «medicina del lavoro» le discipline «medicina preventiva delle malattie professionali e psicotecnica» e «tossicologia industriale».

Il presente decreto verrà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Cagliari, 3 settembre 1991

Il rettore: CASULA

91A4588

CIRCOLARI

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 15 ottobre 1991, n. 25.

Autorizzazioni globali individuali per l'esportazione di tecnologia civile.

1. In esecuzione di quanto disposto dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 agosto 1991, volta a semplificare il rilascio delle autorizzazioni per l'esportazione di materiali ad elevata tecnologia di uso civile verso specifiche destinazioni — e acquisita l'intesa dei Ministeri degli affari esteri, della difesa, delle finanze e dell'industria, del commercio e dell'artigianato — è stabilita la seguente procedura di «autorizzazioni globali individuali» senza il preventivo esame del certificato internazionale di importazione.

2. Le autorizzazioni globali individuali sono rilasciate previa acquisizione del parere del C.S.M.E.T. e possono avere validità fino a trentasei mesi.

3. La suddetta procedura è applicabile unicamente alle esportazioni verso le seguenti destinazioni: Stati membri della CEE, Australia, Austria, Canada, Finlandia, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia, U.S.A.

4. Essa è applicabile alle esportazioni dei prodotti indicati nella lista industriale (dall'art. 1001 all'art. 1767) dell'allegato 1 al decreto ministeriale 30 ottobre 1990, pubblicato nel supplemento n. 68 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 5 novembre 1990 e successive modifiche. Dalla suddetta procedura semplificata sono in ogni caso esclusi i prodotti di cui all'allegato, la cui esportazione resta subordinata alla preventiva presentazione del certificato internazionale di importazione.

5. Gli operatori che abbiano rapporti commerciali con l'estero non occasionali, al fine del rilascio dell'autorizzazione globale individuale, devono presentare al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Divisione VI, una richiesta di esportazione di prodotti e tecnologie civili, senza

indicazione di valore, accompagnata da una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della ditta, di impegno a rispettare le seguenti condizioni:

a) indicazione dei prodotti e delle tecnologie destinati all'esportazione con la procedura semplificata, e contestuale impegno a non utilizzare l'autorizzazione richiesta per prodotti e tecnologie non dichiarati;

b) stampigliatura sulle fatture e sui documenti di trasporto: «la merce oggetto della presente operazione è esportata con autorizzazione globale individuale (Global Individual License). Questa può essere utilizzata solamente con destinazione verso i seguenti Paesi: Stati membri della CEE, Australia, Austria, Canada, Finlandia, Giappone, Norvegia, Svezia, Svizzera, Turchia, U.S.A. La merce non può essere inviata ad altre destinazioni senza approvazione del Governo italiano»;

c) impegno ad ottenere, prima di ogni spedizione, dichiarazione scritta dell'importatore estero da cui risulti che esso è a conoscenza del fatto che i materiali richiesti sono sottoposti a controllo da parte delle autorità nazionali; tale dichiarazione deve essere consegnata al Ministero del commercio con l'estero congiuntamente ai documenti di cui al punto *d);*

d) invio al Ministero del commercio con l'estero, immediatamente dopo l'effettuazione delle operazioni doganali, di dichiarazioni di utilizzo del provvedimento autorizzativo contenenti copie delle bolle doganali di esportazione;

e) invio al Ministero del commercio con l'estero, entro novanta giorni dalla data delle bolle doganali relative alle esportazioni definitive o alle trasformazioni in definitiva di esportazioni temporanee, di copie dei documenti doganali di entrata nel Paese di destinazione tradotti in lingua italiana;

f) invio al Ministero del commercio con l'estero, entro trenta giorni, delle copie delle bolle doganali di reimportazione in Italia nel caso di temporanee esportazioni.

6. Il mancato rispetto delle condizioni e dei limiti elencati nella presente circolare, come anche il ritardato invio dei documenti e delle dichiarazioni, comportano la immediata sospensione o revoca motivata del provvedimento autorizzativo, fatte salve le ulteriori conseguenze derivanti dall'inadempimento; tale sospensione o revoca è comunicata alle dogane interessate e resta in vigore sino a diversa nuova comunicazione.

7. Le ditte esportatrici devono conservare i documenti relativi alle operazioni di esportazione effettuate con la suddetta procedura nei propri archivi per almeno cinque anni. Ai fini dell'esame della documentazione anzidetta, gli archivi di cui sopra possono essere oggetto di ispezione anche da parte dei funzionari dell'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni globali individuali.

8. Gli operatori che vengano a conoscenza del mancato rispetto da parte degli importatori delle condizioni e dei limiti di cui ai punti precedenti, sono tenuti ad informare l'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni globali individuali.

Il Ministro: LATTANZIO

LISTA ESCLUSIONI

Articolo lista	Motivi dell'esclusione
1091 *(b)*	NPT
1357	MTCR
1361 *(a)*	MTCR
1362 *(a)*	MTCR
1385	MTCR
1417	Sicurezza naz.
1418	Sicurezza naz.
1460 *(d)*	MTCR
1465	MTCR
1485 *(b)*, *(c)*, *(f)*, *(g)*, *(h)*, *(i)*, *(j)*	MTCR
1501 *(b)*, *(c)*	MTCR
1510	Sicurezza naz.
1516 *(c)*	Sicurezza naz.
1517 *(c)*	Sicurezza naz.
1518	MTCR
1527	Sicurezza naz.
1561	MTCR
1564 *(a)* 6	MTCR
1565 *(a)*, *(f)*, *(h)* > 2000 PDR	MTCR - NPT
1566 *(b)* 5 note 1 e 2	MTCR
1568 *(a)* 2 nota	MTCR
1585	Sicurezza naz.
1595	MTCR - NPT
1602	MTCR
1701	Sicurezza naz.
1733 *(c)*	MTCR
1746 *(k)*, (1), (2)	MTCR - NPT
1754 *(c)*	MTCR
1763 *(a)*, *(c)*, *(d)*	MTCR

MTCR = Regime di controllo della tecnologia missilistica.
NPT = Trattato di non proliferazione nucleare.

91A4610

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 199

Corso dei cambi dell'11 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1267 —	1267 —	1267 —	1267 —	1267 —	1267 —	1266,590	1267 —	1267 —	—
E.C.U.	1530,950	1530,950	1531 —	1530,950	1530,950	1530,950	1531,100	1530,950	1530,950	—
Marco tedesco	747,750	747,750	747,75	747,750	747,750	747,750	747,760	747,750	747,750	—
Franco francese	219,450	219,450	219,80	219,450	219,450	219,450	219,460	219,450	219,450	—
Lira sterlina	2174,650	2174,650	2174,50	2174,650	2174,650	2174,650	2174 —	2174,650	2174,650	—
Fiorino olandese	663,710	663,710	664 —	663,710	663,710	663,710	663,720	663,710	663,710	—
Franco belga	36,308	36,308	36,32	36,308	36,308	36,308	36,314	36,308	36,308	—
Peseta spagnola	11,840	11,840	11,865	11,840	11,840	11,840	11,835	11,840	11,840	—
Corona danese	193,960	193,960	194 —	193,960	193,960	193,960	193,960	193,960	193,960	—
Lira irlandese	1999,850	1999,850	1999 —	1999,850	1999,850	1999,850	2000 —	1999,850	1999,850	—
Dracma greca	6,721	6,721	6,72	6,721	6,721	6,721	6,724	6,721	6,721	—
Escudo portoghese	8,700	8,700	8,69	8,700	8,700	8,700	8,695	8,700	8,700	—
Dollaro canadese	1125,100	1125,100	1121 —	1125,100	1125,100	1125,100	1125,350	1125,100	1125,100	—
Yen giapponese	9,784	9,784	9,75	9,784	9,784	9,784	9,785	9,784	9,784	—
Franco svizzero	853,750	853,750	854,50	853,750	853,750	853,750	853,700	853,750	853,750	—
Scellino austriaco	106,272	106,272	106,20	106,272	106,272	106,272	106,271	106,272	106,272	—
Corona norvegese	191,130	191,130	191 —	191,130	191,130	191,130	191,130	191,130	191,130	—
Corona svedese	205,260	205,260	205,30	205,260	205,260	205,260	205,200	205,260	205,260	—
Marco finlandese	306,380	306,380	306 —	306,380	306,380	306,380	306,500	306,380	306,380	—
Dollaro australiano	1012 —	1012 —	1008 —	1012 —	1012 —	1012 —	1011,500	1012 —	1012 —	—

91M11101

N. 200

Corso dei cambi del 14 ottobre 1991 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1266,600	1266,600	1266,600	1266,600	1266,600	1266,600	1266,620	1266,600	1266,600	1266,60
E.C.U.	1531,900	1531,900	1533 —	1531,900	1531,900	1531,900	1532,100	1531,900	1531,900	1531,90
Marco tedesco	747,800	747,800	748 —	747,800	747,800	747,800	747,850	747,800	747,800	747,80
Franco francese	219,420	219,420	220,250	219,420	219,420	219,420	219,440	219,420	219,420	219,42
Lira sterlina	2177,500	2177,500	2178 —	2177,500	2177,500	2177,500	2177,500	2177,500	2177,500	2177,50
Fiorino olandese	663,630	663,630	664 —	663,630	663,630	663,630	663,630	663,630	663,630	663,63
Franco belga	36,321	36,321	36,3200	36,321	36,321	36,321	36,321	36,321	36,321	36,32
Peseta spagnola	11,867	11,867	11,900	11,867	11,867	11,867	11,866	11,867	11,867	11,86
Corona danese	194,100	194,100	194 —	194,100	194,100	194,100	194,030	194,100	194,100	194,10
Lira irlandese	1999,250	1999,250	1999 —	1999,250	1999,250	1999,250	1999,500	1999,250	1999,250	—
Dracma greca	6,722	6,722	6,720	6,722	6,722	6,722	6,723	6,722	6,722	—
Escudo portoghese	8,696	8,696	8,6900	8,696	8,696	8,696	8,703	8,696	8,696	8,69
Dollaro canadese	1122,050	1122,050	1122 —	1122,050	1122,050	1122,050	1122 —	1122,050	1122,050	1122,05
Yen giapponese	9,796	9,796	9,820	9,796	9,796	9,796	9,794	9,796	9,796	9,79
Franco svizzero	855,500	855,500	856 —	855,500	855,500	855,500	855,570	855,500	855,500	855,50
Scellino austriaco	106,290	106,290	106,300	106,290	106,290	106,290	106,296	106,290	106,290	106,29
Corona norvegese	191 —	191 —	191 —	191 —	191 —	191 —	191,060	191 —	191 —	191 —
Corona svedese	205,290	205,290	205,300	205,290	205,290	205,290	205,250	205,290	205,290	205,29
Marco finlandese	306,800	306,800	306,500	306,800	306,800	306,800	306,850	306,800	306,800	—
Dollaro australiano	1012,900	1012,900	1012 —	1012,900	1012,900	1012,900	1013,300	1012,900	1012,900	1012,90

91M14101

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Autorizzazione all'Istituto italiano per gli studi storici, in Napoli ad acquistare un immobile

Con decreto ministeriale 6 giugno 1991, registrato alla Corte dei conti il 12 luglio 1991, registro n. 22 Beni culturali, foglio n. 54, l'Istituto italiano per gli studi storici, in Napoli, è stato autorizzato ad acquistare l'immobile sito in Napoli, via Benedetto Croce n. 12, terzo piano, int. 8.

91A4575

MINISTERO DELLA SANITÀ

Aggiornamento delle analisi sulle etichette dell'acqua minerale «Tre Cuori»

Con decreto ministeriale n. 2750 del 27 settembre 1991 è stato autorizzato l'aggiornamento delle analisi chimiche riportate sulle etichette dell'acqua minerale jugoslava denominata «Tre Cuori».

91A4577

MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

Autorizzazione al Club alpino italiano a riscuotere la quota parte di una riliquidazione di buonuscita

Con decreto ministeriale 30 maggio 1991, registrato alla Corte dei conti il 1° agosto 1991, registro n. 7 Turismo, foglio n. 112, il Club alpino italiano viene autorizzato a riscuotere la quota parte della riliquidazione della buonuscita spettante alla defunta sig.ra De Maria Susanna Marianna ved. D'Addario Raffaele, il cui importo totale è di L. 15.881.810.

91A4580

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento di pensionamento anticipato

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Mediagraf S.r.l. di Noventa Padovana (Padova), che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.E.P. - Società edizioni e pubblicazioni S.p.a. «Il Secolo XIX» di Genova che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° aprile 1991 al 31 marzo 1992.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. F.lli Spada di Ciampino (Roma), che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 15 ottobre 1990 al 15 ottobre 1991.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla Nuova Same S.p.a. di Milano, che versino nell'ipotesi di cui all'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 25 febbraio 1991 al 24 febbraio 1992.

Con decreto ministeriale 9 settembre 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Industrie grafiche Cino del Duca, sede Milano, stabilimento Bresso (Milano), che versino nell'ipotesi di cui all'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato previsto dal citato articolo, nel periodo dal 1° gennaio 1991 al 31 dicembre 1991.

91A4582

Provvedimenti concernenti il trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto ministeriale 6 agosto 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dall'azienda sottospecificata, a decorrere dalla data indicata, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per il periodo indicato:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartotecnica Zauli immobiliare*, con sede in Monterotondo (Roma) e stabilimento di Monterotondo (Roma), licenziati dal 25 luglio 1982:

periodo: dal 16 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
CIPI 16 ottobre 1978: dal 1° maggio 1979;
causa: crisi aziendale;
1° decreto ministeriale 11 novembre 1983.

Con decreto ministeriale 6 agosto 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *Ditta Igi confezioni*, appartenente al settore articoli di vestiario in pelle (ISTAT 453.1), con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia), licenziati dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989:

periodo: dal 1° novembre 1989 al 30 aprile 1990;
CIPI 30 luglio 1991: dal 30 ottobre 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

2) Lavoratori dell'azienda *Ditta Igi confezioni*, appartenente al settore articoli di vestiario in pelle (ISTAT 453.1), con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia), licenziati dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989:

periodo: dal 1° maggio 1990 al 31 ottobre 1990;
CIPI 30 luglio 1991: dal 30 ottobre 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

3) Lavoratori dell'azienda *Ditta Igi confezioni*, appartenente al settore articoli di vestiario in pelle (ISTAT 453.1), con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia), licenziati dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989:

periodo: dal 1° novembre 1990 al 30 aprile 1991;
CIPI 30 luglio 1991: dal 30 ottobre 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

4) Lavoratori dell'azienda *Ditta Igi confezioni*, appartenente al settore articoli di vestiario in pelle (ISTAT 453.1), con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia), licenziati dal 30 ottobre 1988 al 30 aprile 1989:

periodo: dal 1° maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 luglio 1991: dal 30 ottobre 1988;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

5) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *confezioni in maglieria esterna e intimo*, cod. ISTAT 436.3.01, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° gennaio 1990 al 30 giugno 1990;
CIPI 30 luglio 1991: con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

6) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *confezioni in maglieria esterna e intimo*, cod. ISTAT 436.3.01, operanti in comune di Bitonto (Bari), a decorrere dal 2 ottobre 1980 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1990 al 31 dicembre 1990;
CIPI 30 luglio 1991: con effetto dal 1° settembre 1980;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 22 ottobre 1981.

7) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore *confezioni in serie articoli abbigliamento*, cod. ISTAT 453(1981), operanti in Montesilvano (Pescara), a decorrere dal 15 aprile 1989;

periodo: dal 1° novembre 1989 al 30 aprile 1990;
CIPI 30 luglio 1991: con effetto dal 15 aprile 1989;
causa: crisi di settore.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fornara industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Moncalieri (Torino) e Torino, licenziati dal 25 aprile 1985 al 16 ottobre 1988:

periodo: dal 12 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mulier*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 19 settembre 1984 all'8 settembre 1988:

periodo: dall'8 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1979: dal 19 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Manifattura Marta*, con sede in Torino e stabilimenti di Brà (Cuneo), Dogliani (Cuneo) e Torino, licenziati dal 24 luglio 1985:

periodo: dal 12 gennaio 1991 all'11 luglio 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *Simoncelli sport*, con sede in Alatri (Frosinone) e stabilimento di Alatri (Frosinone), licenziati dal 4 aprile 1985 al 23 dicembre 1988:

periodo: dal 19 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 marzo 1983: dal 7 aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mariano Delle Piane*, con sede in Novi Ligure (Alessandria) e stabilimento di Tortona (Alessandria), licenziati dal 2 dicembre 1984:

periodo: dal 18 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1986.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Comino*, con sede in Mondovì (Cuneo) e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dall'8 agosto 1986 al 6 agosto 1988:

periodo: dal 1° agosto 1990 al 31 gennaio 1991;
CIPI 23 settembre 1983: dal 18 aprile 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 settembre 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gambarotta di Inga*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 21 giugno 1986 al 15 dicembre 1988:

periodo: dal 14 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Elcat Uno*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 3 ottobre 1986 al 1° ottobre 1988:

periodo: dal 27 settembre 1990 al 26 marzo 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Elcat Uno*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 3 ottobre 1986 al 1° ottobre 1988:

periodo: dal 27 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 luglio 1983: dal 7 marzo 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mautren Mec*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 15 marzo 1985:

periodo: dal 13 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 novembre 1985: dal 15 marzo 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 gennaio 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Decait industrie alimentari*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino), licenziati dal 6 aprile 1988 al 7 ottobre 1988:

periodo: dall'8 ottobre 1990 al 7 aprile 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Decait industrie alimentari*, con sede in Borgaro (Torino) e stabilimento di Borgaro (Torino), licenziati dal 6 aprile 1988 al 7 ottobre 1988:

periodo: dall'8 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 marzo 1989.

13) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cartiera di Possaccio*, appartenente al settore cartario nel comune di Verbania Intra (Novara), con sede in Verbania Intra (Novara) e stabilimento di Verbania Intra (Novara), licenziati dal 13 novembre 1988 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 dicembre 1990: dal 5 novembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 25 novembre 1989.

14) Lavoratori dell'azienda *Ditta Cartiera Ambrogio Binda*, appartenente al settore cartario nel comune di Crusinallo (Novara), con sede in Crusinallo (Novara) e stabilimento di Crusinallo (Novara), licenziati dal 20 febbraio 1989:
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 dicembre 1990: dal 5 novembre 1987;
causa: crisi di settore;
primo decreto ministeriale 29 ottobre 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mustang confezioni*, con sede in Ariccia (Roma) e stabilimenti di Cecchina (Roma) e Oriolo Romano (Viterbo), licenziati dal 19 dicembre 1985:
periodo: dal 19 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 gennaio 1985: dal 2 febbraio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Silma*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 18 dicembre 1985:
periodo: dal 17 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 26 agosto 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gianetti*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 25 settembre 1988 al 22 maggio 1989:
periodo: dal 23 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 marzo 1982: dal 2 novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Cavidor*, con sede in Urbania (Pesaro) e stabilimento di Torino, licenziati dal 31 dicembre 1986:
periodo: dal 30 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 novembre 1987: dal 16 giugno 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 novembre 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. E.S.B. Electroacoustic System Building*, con sede in Aprilia (Latina) e stabilimento di Aprilia (Latina), licenziati dal 29 settembre 1983 al 3 giugno 1989:
periodo: dal 1° giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 aprile 1982: dal 1° ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

20) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Sirio*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 28 febbraio 1984 al 14 agosto 1988:
periodo: dal 9 febbraio 1991 all'8 agosto 1991;
CIPI 14 ottobre 1981: dal 6 ottobre 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1985.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Carrauto*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 14 giugno 1984 al 29 agosto 1988:
periodo: dal 24 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 23 dicembre 1981: dal 26 novembre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 ottobre 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Costa*, con sede in Castellaneta (Taranto) e stabilimento di Castellaneta (Taranto), licenziati dal 21 marzo 1986:
periodo: dal 17 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 ottobre 1982: dal 5 luglio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Midi*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 29 dicembre 1983:
periodo: dal 14 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 10 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 maggio 1988.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Valtib*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia), licenziati dal 12 novembre 1987 al 13 novembre 1988:
periodo: dal 9 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 settembre 1985: dal 21 novembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Maglificio Grazia Torino di Bucci Rosa & C.*, con sede in Trani (Bari) e stabilimento di Trani (Bari), licenziati dal 21 ottobre 1987 al 22 ottobre 1988:
periodo: dal 18 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 1° ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

5) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sudgras*, con sede in Corato (Bari) e stabilimento di Ruvo di Puglia (Bari), licenziati dal 14 settembre 1987 al 17 settembre 1988:
periodo: dal 13 settembre 1990 al 12 marzo 1991;
CIPI 26 maggio 1987: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 dicembre 1988.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Sebino est*, con sede in Basciano (Teramo) e stabilimento di Basciano (Teramo), licenziati dal 28 febbraio 1988 al 30 agosto 1988:
periodo: dal 1° marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 3 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 aprile 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Calzaturificio Louis*, con sede in Monterado (Ancona) e stabilimento di Monterado (Ancona), licenziati dall'11 settembre 1988 al 13 marzo 1989:
periodo: dal 15 settembre 1990 al 14 marzo 1991;
CIPI 5 maggio 1988: dal 14 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 luglio 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *Confezioni Massimo*, con sede in S. Paolo in Jesi (Ancona) e stabilimento di S. Paolo di Jesi (Ancona), licenziati dal 28 novembre 1986:
periodo: dal 28 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 28 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1990.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.A.B. - Fabbrica accumulatori baresi*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 6 dicembre 1985:
periodo: dal 10 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1985: dal 4 giugno 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 ottobre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Mobilificio Montesi*, con sede in Senigallia (Ancona) e stabilimento di Senigallia (Ancona), licenziati dal 18 novembre 1985:
periodo: dal 20 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 marzo 1986: dal 20 giugno 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 26 ottobre 1989.

11) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Stanford*, con sede in Bologna e stabilimento di Martinsicuro (Teramo), licenziati dal 28 aprile 1986:
periodo: dal 28 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 20 gennaio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990.

12) Lavoratori dell'azienda *S.c.a.r.l. coop. agricola «La Salentina»*, con sede in Leverano (Lecce) e stabilimento di Leverano (Lecce), licenziati dal 20 marzo 1986 al 20 settembre 1989:
periodo: dal 21 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 20 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fox di Renzo Bonpani & C.*, con sede in Modena e stabilimento di Ostellato (Ferrara), licenziati dal 15 aprile 1989 al 14 ottobre 1989:
periodo: dal 15 ottobre 1990 al 14 aprile 1991;
CIPI 19 maggio 1989: dal 1° gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Eko*, con sede in Recanati (Macerata) e stabilimento di Recanati (Macerata), licenziati dal 21 maggio 1986:
periodo: dal 30 novembre 1990 al 29 maggio 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 21 maggio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 maggio 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Famoplas*, con sede in Chiaravalle (Ancona) e stabilimento di Chiaravalle (Ancona), licenziati dal 12 dicembre 1986:
periodo: dal 12 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 6 ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Martiriggiano Roberto & C.*, con sede in Galatone (Lecce) e stabilimento di Galatone (Lecce), licenziati dal 26 settembre 1986:
periodo: dal 26 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dall'11 novembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Opere idriche*, con sede in Cagliari e stabilimento di Massafra (Taranto), licenziati dal 12 dicembre 1989 all'11 giugno 1990:
periodo: dal 12 dicembre 1990 all'11 giugno 1991;
CIPI 12 aprile 1990: dal 19 dicembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 febbraio 1991.

18) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 4 ottobre 1981:
periodo: dal 1° giugno 1989 al 30 novembre 1989;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1982.

19) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 4 ottobre 1981:
periodo: dal 1° dicembre 1989 al 31 maggio 1990;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1982.

20) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 4 ottobre 1981:
periodo: dal 1° giugno 1990 al 30 novembre 1990;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1982.

21) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 4 ottobre 1981:
periodo: dal 1° dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1982.

22) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Mayellaro arredamenti*, con sede in Modugno (Bari) e stabilimento di Modugno (Bari), licenziati dal 4 ottobre 1981:
periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 5 dicembre 1979: dal 9 aprile 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 maggio 1982.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conciaria italpelli*, con sede in Colonnella (Teramo) e stabilimento di Colonnella (Teramo), licenziati dal 19 marzo 1987:
periodo: dal 19 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° ottobre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 giugno 1991.

24) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. - I.Me.S. Industria meridionale serramenti*, con sede in Noci (Bari) e stabilimento di Noci (Bari), licenziati dal 12 settembre 1990 all'11 marzo 1991:
periodo: dal 12 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 luglio 1990: dal 13 settembre 1989;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimento di Bari, licenziati dal 28 settembre 1981:
periodo: dal 20 maggio 1989 al 19 novembre 1989;
CIPI 9 marzo 1979: dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimento di Bari, licenziati dal 28 settembre 1981:
periodo: dal 20 novembre 1989 al 19 maggio 1990;
CIPI 9 marzo 1979: dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimento di Bari, licenziati dal 28 settembre 1981:
periodo: dal 20 maggio 1990 al 19 novembre 1990;
CIPI 9 marzo 1979: dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

28) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. F.A.R. - Fabbrica accumulatori riuniti*, con sede in Napoli e stabilimento di Bari, licenziati dal 28 settembre 1981:
periodo: dal 20 novembre 1990 al 19 maggio 1991;
CIPI 9 marzo 1979: dal 1° settembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 21 febbraio 1984.

29) Lavoratori dell'azienda *Soc. Nivoconf*, con sede in Molfetta (Bari) e stabilimento di Molfetta (Bari), licenziati dal 18 marzo 1986:
periodo: dal 5 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 novembre 1982: dal 1° aprile 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Sata torcitura*, con sede in Ascoli Piceno e stabilimento di Ascoli Piceno, licenziati dal 29 maggio 1986 al 23 novembre 1988:
periodo: dal 23 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 19 maggio 1983: dal 1° maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 aprile 1987.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Leonetta*, con sede in Bari e stabilimento di Bari, licenziati dal 10 luglio 1986 al 5 gennaio 1989:

periodo: dal 5 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 agosto 1984: dal 16 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1987.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giubilei*, con sede in Taverne di Corciano (Perugia) e stabilimento di Taverne di Corciano (Perugia), licenziati dal 17 marzo 1987:

periodo: dal 13 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 marzo 1988.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Luccio*, con sede in Bilera Umbra di Corciano (Perugia) e stabilimento di Castiglion del Lago (Perugia), licenziati dal 12 novembre 1987 al 15 novembre 1988:

periodo: dall'11 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 agosto 1987: dal 19 novembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 9 gennaio 1989.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifatture di Spoleto*, con sede amministrativa e commerciale in Milano e stabilimento di Spoleto (Perugia), licenziati dal 16 maggio 1985:

periodo: dal 17 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 10 luglio 1985: dal 29 ottobre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

6) Lavoratori dell'azienda *S.I.R.I.*, con sede in Terni e stabilimento di Terni, licenziati dal 13 giugno 1985:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 14 giugno 1991;
CIPI 12 giugno 1984: dal 10 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

7) Lavoratori dell'azienda *Soc. F.A.B.*, con sede in Marsciano (Perugia) e stabilimento di Marsciano (Perugia), licenziati dal 16 ottobre 1985:

periodo: dal 20 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 20 marzo 1986: dal 23 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 novembre 1989.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Conceria Fagioli*, con sede in Migiana di Corciano (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia), licenziati dal 15 dicembre 1988 al 15 giugno 1989:

periodo: dal 16 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 7 maggio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 dicembre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Adriatica infissi Rizzi*, con sede in Valenzano (Bari) e stabilimento di Valenzano (Bari), licenziati dal 15 dicembre 1986:

periodo. dal 15 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 novembre 1986: dall'8 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1990.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Confezioni Gia.Fra.Ca.*, con sede in Castelleone di Suasa (Ancona) e stabilimento di Castelleone di Suasa (Ancona), licenziati dal 15 novembre 1986:

periodo: dal 15 novembre 1990 al 14 maggio 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 15 novembre 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 ottobre 1990.

11) Lavoratori dell'azienda *Franc' Simonel*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dal 27 marzo 1987:

periodo: dal 28 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 dicembre 1987: dal 27 marzo 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

12) Lavoratori dell'azienda *Soc. Belardi Anna Maria in Pannacci*, con sede in Gubbio (Perugia) e stabilimento di Gubbio (Perugia), licenziati dall'11 maggio 1987:

periodo: dal 12 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 28 maggio 1987: dal 1° aprile 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991.

13) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Cravattificio Contessa*, con sede in Corciano (Perugia) e stabilimento di Corciano (Perugia), licenziati dal 25 novembre 1987:

periodo: dal 25 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 ottobre 1988: dal 25 novembre 1987;
causa: crisi aziendale.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vela confezioni*, con sede in Roseto degli Abruzzi (Teramo) e stabilimento di Roseto degli Abruzzi (Teramo), licenziati dal 29 marzo 1985 al 20 settembre 1987:

periodo: dal 19 marzo 1989 al 18 settembre 1989;
CIPI 28 novembre 1985: dal 21 gennaio 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1986.

15) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Artigianato del Sud*, con sede in Capurso (Bari) e stabilimento di Capurso (Bari), licenziati dal 27 febbraio 1984 al 12 novembre 1988:

periodo: dall'8 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 6 maggio 1981: dal 1° marzo 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Coral*, con sede in Cascine Vica (Torino) e stabilimento di Cascine Vica (Torino), licenziati dal 23 novembre 1984 al 12 novembre 1988:

periodo: dall'8 novembre 1990 al 7 maggio 1991;
CIPI 12 dicembre 1978: dal 7 maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Mulier*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 19 settembre 1984 all'8 settembre 1988:

periodo: dall'8 settembre 1990 al 7 marzo 1991;
CIPI 20 luglio 1979: dal 19 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Fratelli Beccaro*, con sede in Acqui Terme (Alessandria) e stabilimento di Acqui Terme (Alessandria), licenziati dal 16 ottobre 1985 all'11 ottobre 1988:

periodo: dal 7 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 26 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1986.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. M.C.M. - Minturno contenitori metallici*, con sede in Scauri di Minturno (Latina) e stabilimento di Scauri di Minturno (Latina), licenziati dal 15 dicembre 1982:

periodo: dal 19 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 30 marzo 1983: dal 18 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 19 marzo 1987.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Omniplast*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 13 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
CIPI 11 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Omniplast*, con sede in Rivoli (Torino) e stabilimento di Rivoli (Torino), licenziati dal 25 novembre 1985:

periodo: dal 13 maggio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 marzo 1982: dal 19 ottobre 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 aprile 1987.

7) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Saet*, con sede in Torino e stabilimento di Vauda Canavese (Torino), licenziati dal 29 settembre 1985 al 16 settembre 1988:

periodo: dal 12 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 agosto 1984: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Paracchi G. & C.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 10 ottobre 1986 all'8 ottobre 1988:

periodo: dal 4 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 14 ottobre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

9) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Gambarotta di Inga*, con sede in Serravalle Scrivia (Alessandria), e stabilimento di Serravalle Scrivia (Alessandria), licenziati dal 21 giugno 1986 al 15 dicembre 1988:

periodo: dal 14 dicembre 1990 al 13 giugno 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 28 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 18 agosto 1987.

10) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Texing*, con sede in Grugliasco (Torino) e stabilimento di Grugliasco (Torino), licenziati dal 20 gennaio 1987:

periodo: dal 9 gennaio 1991 all'8 luglio 1991;
CIPI 8 agosto 1984: dal 4 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1988.

11) Lavoratori dell'azienda *S.r.l.-Ceramica Vega*, con sede in Nepi (Viterbo) e stabilimento di Settevene (Viterbo), licenziati dal 29 settembre 1984:

periodo: dal 24 maggio 1990 al 23 novembre 1990;
CIPI 28 marzo 1985: dal 3 settembre 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

12) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Champion Spark Plug italiana*, con sede in Druento (Torino) e stabilimento di Druento (Torino), licenziati dal 27 settembre 1987 al 25 settembre 1988:

periodo: dal 20 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 12 febbraio 1987: dal 3 ottobre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

13) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Giustina*, con sede in Settimo Torinese (Torino) e stabilimento di Settimo Torinese (Torino), licenziati dal 6 novembre 1984:

periodo: dal 25 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 3 agosto 1984: dal 1° novembre 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 2 novembre 1988.

14) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Manifattura Rondo*, con sede in Cilavegna (Pavia) e stabilimento di Vercelli, licenziati dal 21 marzo 1988 al 21 settembre 1988:

periodo: dal 26 marzo 1990 al 25 settembre 1990;
CIPI 24 marzo 1988: dal 4 luglio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 maggio 1989.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Casa della moda sportiva di G. Giusti e F.lli*, con sede in Roma, e stabilimento di Roma, licenziati dal 29 settembre 1985:

periodo: dal 28 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 29 maggio 1986: dal 24 settembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Pep Rose*, con sede in Borgomanero (Novara) e stabilimento di Borgomanero (Novara), licenziati dal 22 aprile 1985:

periodo: dal 28 ottobre 1990 al 27 aprile 1991;
CIPI 19 dicembre 1985: dal 13 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

17) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Miaba industrie*, con sede in Orbassano (Torino) e stabilimento di Orbassano (Torino), licenziati dal 5 marzo 1986:

periodo: dal 6 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 1° febbraio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

18) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Olin Div. Winchester*, con sede in Anagni (Frosinone) e stabilimento di Anagni (Frosinone), licenziati dal 30 giugno 1989 al 13 gennaio 1990:

periodo: dal 14 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 3 luglio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 marzo 1990.

19) Lavoratori dell'azienda *Wamar* già *Nuova Wamar*, con sede in Roma, e stabilimento di Torino, licenziati dal 7 settembre 1989 al 5 marzo 1990:

periodo: dal 6 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 18 luglio 1989: dal 1° maggio 1988;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1990.

20) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Cisa cartotecnica industriale*, con sede in Roma e stabilimento di Isola del Liri (Frosinone), licenziati dal 14 ottobre 1989 al 12 aprile 1990:

periodo: dal 13 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 19 ottobre 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 20 luglio 1990.

21) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. I.R.A.M. - Industria romana articoli Moretta*, con sede in Roma e stabilimento di Roma, licenziati dal 5 dicembre 1989 al 3 giugno 1990:

periodo: dal 4 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 21 febbraio 1987;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991.

22) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Elfin-MB*, con sede in Borgaro Torinese (Torino) e stabilimento di Borgaro Torinese (Torino), licenziati dal 20 dicembre 1990 al 19 giugno 1991:

periodo: dal 20 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 luglio 1990: dal 1° settembre 1986;
causa: crisi aziendale.

23) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Satil*, con sede in Trino Vercellese (Vercelli), e stabilimento di Trino Vercellese (Vercelli), licenziati dal 2 giugno 1990 al 1° dicembre 1990:

periodo: dal 2 dicembre 1990 al 1° giugno 1991;
CIPI 2 maggio 1989: dal 28 novembre 1983;
causa: crisi aziendale.

24) Lavoratori dell'azienda *S.r.l. Soge Parf*, con sede in Pomezia (Roma) e stabilimento di Pomezia (Roma), licenziati dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991:

periodo: dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 26 luglio 1990: dal 1° gennaio 1989;
causa: crisi aziendale.

25) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. industria Juta*, con sede in Arquata Scrivia (Alessandria) e stabilimento di Arquata Scrivia (Alessandria), licenziati dal 31 dicembre 1981 al 10 marzo 1987:

periodo: dal 5 marzo 1990 al 4 settembre 1990;
CIPI 19 ottobre 1978: dal 1° maggio 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 luglio 1984.

26) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Venchi Unica 2000*, con sede in Torino e stabilimenti di Collegno (Torino) e Torino, licenziati dal 24 luglio 1982:

periodo: dal 18 dicembre 1990 al 17 giugno 1991;
CIPI 20 luglio 1978: dal 30 giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1984.

27) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Remmert*, con sede in S. Maurizio Canavese (Torino) e stabilimento di S. Maurizio Canavese (Torino), licenziati dal 29 giugno 1983 al 5 settembre 1988:

periodo: dal 1° marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 27 maggio 1981: dal 5 gennaio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 luglio 1984.

28) Lavoratori dell'azienda *Società Frine Fashion*, con sede in Pontinia (Latina) e stabilimento di Pontinia (Latina), licenziati dal 30 ottobre 1983:

periodo: dal 6 luglio 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 11 luglio 1979: dal 26 novembre 1979;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 7 novembre 1984.

29) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Vallesusa industrie tessili*, con sede in Milano e stabilimenti di Collegno (Torino) e Rivarolo (Torino), licenziati dal 29 dicembre 1983 al 9 settembre 1988:

periodo: dal 5 marzo 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 15 novembre 1977: dal 31 ottobre 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 febbraio 1985.

30) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Giacomasso Felice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 26 aprile 1984 al 10 ottobre 1988:

periodo: dal 6 ottobre 1990 al 5 aprile 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

31) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Giacomasso Felice*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 26 aprile 1984 al 10 ottobre 1988:

periodo: dal 6 aprile 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 7 agosto 1981: dal 3 maggio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

32) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Meroni & C.*, con sede in Milano e stabilimento di Torino, licenziati dal 15 giugno 1984 al 28 novembre 1988:

periodo: dal 28 novembre 1990 al 27 maggio 1991;
CIPI 22 dicembre 1985: dal 21 giugno 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 11 marzo 1985.

33) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Borgo Rubber*, con sede in Cumiana (Torino) e stabilimento di Bruino (Torino), licenziati dal 15 marzo 1985:

periodo: dal 2 dicembre 1990 al 1° giugno 1991;
CIPI 4 febbraio 1983: dal 4 gennaio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

34) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 3 ottobre 1984 al 22 giugno 1988:

periodo: dal 18 giugno 1990 al 17 dicembre 1990;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

35) Lavoratori dell'azienda *S.a.s. Albert*, con sede in Torino e stabilimento di Torino, licenziati dal 3 ottobre 1984 al 22 giugno 1988:

periodo: dal 18 dicembre 1990 al 17 giugno 1991;
CIPI 20 luglio 1979: dal 27 novembre 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 15 aprile 1986.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Fornara industrie*, con sede in Torino e stabilimenti di Moncalieri (Torino) e Torino, licenziati dal 25 aprile 1985 al 16 ottobre 1988:

periodo: dal 12 ottobre 1990 all'11 aprile 1991;
CIPI 22 marzo 1984: dal 31 gennaio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 31 luglio 1986.

2) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Afast*, con sede in Torino e stabilimenti di Caluso (Torino) e Torino, licenziati dal 28 aprile 1985 al 18 ottobre 1988:

periodo: dal 14 luglio 1990 al 13 gennaio 1991;
CIPI 22 dicembre 1982: dal 3 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

3) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Permaflex*, con sede in Roma e stabilimento di Frosinone, licenziati dal 25 novembre 1988 al 1° giugno 1989:

periodo: dal 2 giugno 1991 all'11 agosto 1991;
CIPI 21 dicembre 1988: dal 2 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

4) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. ICAV*, con sede in Vigone (Torino) e stabilimento di Vigone (Torino), licenziati dal 28 marzo 1986:

periodo: dal 29 settembre 1990 al 28 marzo 1991;
CIPI 14 ottobre 1986: dal 28 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 5 febbraio 1990.

5) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. SGI Campidoglio Susa*, con sede in Milano e stabilimento di S. Ambrogio (Torino), licenziati dal 6 agosto 1989 al 10 aprile 1987:

periodo: dal 6 ottobre 1989 al 5 aprile 1990;
CIPI 11 febbraio 1980: dal 12 maggio 1980;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 4 ottobre 1982.

6) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Ipe Nuova Bialetti*, con sede in Omegna (Novara) e stabilimento di Omegna (Novara), licenziati dal 4 febbraio 1987:

periodo: dal 4 agosto 1990 al 3 febbraio 1991;
CIPI 13 marzo 1987: dal 7 giugno 1982;
causa: crisi aziendale.

7) Lavoratori dell'azienda *S.n.c. Soffieria meccanica ind.le Grasso*, con sede in Pianezza (Torino) e stabilimento di Pianezza (Torino), licenziati dal 10 luglio 1987:

periodo: dal 10 gennaio 1991 al 9 luglio 1991;
CIPI 24 marzo 1988: dal 10 luglio 1987;
causa: crisi aziendale.

8) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Payen*, con sede in Torino e stabilimento di Mondovì (Cuneo), licenziati dal 10 dicembre 1983 al 6 giugno 1986:

periodo: dal 4 dicembre 1987 al 3 giugno 1988;
CIPI 27 luglio 1978: dal 1° giugno 1978;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1985.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, commi 3 e 4, della legge 1° giugno 1991, n. 169, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, in favore dei lavoratori licenziati dalle aziende edili operanti nelle aree e nei lavori sottoelencati, per i periodi indicati:

1) Area dei comuni S. Marco Argentano, Mongrassano e Bisignano (Cosenza). — Aziende impegnate nei lavori di costruzione di un tratto ferroviario per conto delle FF.SS. Lavoratori licenziati dal 10 luglio 1989:

delibera CIPI 30 luglio 1991;
periodo: dal 10 luglio 1989 al 9 gennaio 1990.

2) Area dei comuni di Notarbartolo e Punta Raisi (Palermo). — Raddoppio ferroviario Notarbartolo-Punta Raisi. Lavoratori licenziati dal 9 luglio 1990·

delibera CIPI: 30 luglio 1991;
periodo: dal 9 luglio 1990 all'8 gennaio 1991.

3) Area dei comuni di Notarbartolo e Punta Raisi (Palermo). — Raddoppio ferroviario Notarbartolo-Punta Raisi. Lavoratori licenziati dal 9 luglio 1990:

delibera CIPI. 30 luglio 1991;
periodo: dal 9 gennaio 1991 al 30 giugno 1991.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 14 aprile 1987 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione del personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Brindisi, è prolungata dal 1° luglio 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati entro il 1989 per cessazione di attività o per ultimazione del cantiere e delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale da aziende del settore dell'edilizia operanti nel comune di Manfredonia (Foggia), è prolungata dal 5 giugno 1991 all'11 agosto 1991.

Con decreto ministeriale 8 agosto 1991 in favore dei lavoratori licenziati per cessazione di attività o riduzione di personale dalle aziende industriali sottospecificate, a decorrere dalle date indicate, la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 8, comma quarto, della legge 5 novembre 1968, n. 1115, è prolungata per i periodi indicati:

1) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore vetro, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 18 settembre 1974 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 26 luglio 1990: con effetto dal 15 settembre 1974;
causa: crisi del settore;
primo decreto ministeriale 26 luglio 1976.

2) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Torcitura di Sagrado*, con sede in Cesano Maderno (Milano) e stabilimento di Sagrado (Gorizia), licenziati dall'11 aprile 1986 al 9 aprile 1988:

periodo: dal 4 aprile 1991 al 3 ottobre 1991;
CIPI 19 novembre 1981: dal 20 luglio 1981;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

3) Lavoratori dell'azienda S.r.l. *Apia*, con sede in Arco (Trento) e stabilimento di Arco (Trento), licenziati dal 27 settembre 1986:

periodo: dal 21 marzo 1990 al 20 settembre 1990;
CIPI 12 giugno 1984: dal 30 settembre 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 23 luglio 1987.

4) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Galvani porcellane*, con sede in Pordenone e stabilimento di Pordenone, licenziati dal 1° aprile 1987:

periodo: dal 27 settembre 1990 al 26 marzo 1991;
CIPI 9 febbraio 1984: dal 9 maggio 1983;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 14 dicembre 1987.

5) Lavoratori dell'azienda S.r.l. *Comello*, con sede in Magnano in Riviera (Udine) e stabilimento di Magnano in Riviera (Udine), licenziati dal 18 luglio 1987 al 12 gennaio 1989:

periodo: dal 12 gennaio 1991 all'11 luglio 1991;
CIPI 20 dicembre 1984: dal 23 luglio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 16 giugno 1988.

6) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Industrie tessili Roberto Zoratto*, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento di Codroipo (Udine), licenziati dal 25 novembre 1988 al 23 febbraio 1990:

periodo: dal 28 novembre 1989 al 27 maggio 1990;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 3 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 24 aprile 1990, n. 11096/33.

7) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Industrie tessili Roberto Zoratto*, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento di Codroipo (Udine), licenziati dal 25 novembre 1988 al 23 febbraio 1990:

periodo: dal 28 maggio 1990 al 27 novembre 1990;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 3 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.
Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 29 ottobre 1990, n. 11337/2.

8) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Industrie tessili Roberto Zoratto*, con sede in Codroipo (Udine) e stabilimento di Codroipo (Udine), licenziati dal 25 novembre 1988 al 23 febbraio 1990:

periodo: dal 28 novembre 1990 al 27 maggio 1991;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 3 dicembre 1985;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 30 ottobre 1989.

9) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Utita macchine utensili*, con sede in Milano e stabilimento di Este (Padova), licenziati dal 27 dicembre 1985:

periodo: dal 28 dicembre 1990 al 27 giugno 1991;
CIPI 8 maggio 1986: dal 17 maggio 1982;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 dicembre 1989.

10) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Ausatex*, con sede in S. Giorgio di Nogaro (Udine) e stabilimento di S. Giorgio di Nogaro (Udine), licenziati dal 27 febbraio 1986:

periodo: dal 27 febbraio 1991 al 26 agosto 1991;
CIPI 3 luglio 1986: dal 3 febbraio 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 febbraio 1990.

11) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Tranceria veneta*, con sede in Marcon (Venezia) e stabilimento di Marcon (Venezia), licenziati dal 3 dicembre 1988 al 2 giugno 1989:

periodo: dal 3 dicembre 1990 al 2 giugno 1991;
CIPI 1° dicembre 1988: dal 12 agosto 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

12) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Morwen italiana*, con sede in Pian di Follo (La Spezia) e stabilimento di Pian di Follo (La Spezia), licenziati dal 21 marzo 1986:

periodo: dal 20 marzo 1991 al 19 settembre 1991;
CIPI 18 dicembre 1986: dal 21 marzo 1986;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 24 aprile 1990.

13) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore metalmeccanico, codice Istat 314.1, operanti in comune di Priolo (Siracusa), a decorrere dal 1° ottobre 1989:

periodo: dal 31 marzo 1990 al 30 settembre 1990;
CIPI 30 luglio 1991 con effetto dal 1° ottobre 1989;
causa: crisi di settore.

14) Lavoratori dell'azienda S.p.a. *Emilio Siciliani*, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di S. Giuliano Milanese (Milano), licenziati dal 21 maggio 1985 al 21 novembre 1988:

periodo: dal 22 novembre 1989 al 21 maggio 1990;
CIPI 1° agosto 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

15) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Emilio Siciliani*, con sede in San Giuliano Milanese (Milano) e stabilimento di S. Giuliano Milanese (Milano), licenziati dal 21 maggio 1985 al 21 novembre 1988:

periodo: dal 22 maggio 1990 al 21 novembre 1990;
CIPI 1° agosto 1985: dal 1° gennaio 1984;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990.

16) Lavoratori dell'azienda *S.p.a. Montina F.lli Di Igino*, con sede in S. Giovanni al Natisone (Udine) e stabilimento di S. Giovanni al Natisone (Udine), licenziati dal 14 settembre 1989 al 14 marzo 1990:

periodo: dal 15 marzo 1991 al 14 settembre 1991;
CIPI 21 marzo 1989: dal 12 marzo 1989;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 settembre 1990.

17) Lavoratori licenziati dalle aziende del settore ceramico, operanti in provincia di Napoli, a decorrere dal 5 luglio 1977 al 31 dicembre 1988:

periodo: dal 1° luglio 1991 al 31 ottobre 1991;
CIPI 26 settembre 1990: con effetto dal 20 giugno 1977;
causa: crisi aziendale;
primo decreto ministeriale 28 luglio 1978.

91A4599

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Permaflex*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Gello (Pistoia):

periodo: dal 2 aprile 1990 al 1° ottobre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. Permaflex*, con sede in Capena (Roma) e stabilimento di Gello (Potenza):

periodo: dal 2 ottobre 1990 al 31 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
prima concessione: dal 2 aprile 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.p.a. Vianini industria*, con sede in Roma e stabilimento di Aprilia (Latina):

periodo: dall'11 marzo 1991 all'8 settembre 1991;
causale: crisi aziendale: CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 15 settembre 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Liri industriale*, con sede in Nichelino (Torino) e stabilimento di Nichelino (Torino):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 28 luglio 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 31 luglio 1989;
pagamento diretto: si.

2) *S.p.a. C.I.E.B.*, con sede in Genola (Cuneo) e stabilimento di Genola (Cuneo):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 5 aprile 1990 - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 8 ottobre 1990: dal 5 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Sice - Società italiana cavi elettrici*, con sede in Milano e stabilimento di Livorno:

periodo: dal 20 maggio 1991 al 17 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 novembre 1990;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Wabco Westinghouse compagnia freni*, con sede in Piossasco (Torino) e stabilimento di Piossasco (Torino):

periodo: dal 21 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 21 agosto 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.p.a. Colombo*, con sede in Volpiano (Torino) e stabilimento di Volpiano (Torino):

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 30 agosto 1990 - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 30 agosto 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. O.M.L. - Officine meccaniche levonesi*, con sede in Levone (Torino) e stabilimento di Levone (Torino):

periodo: dal 7 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 6 ottobre 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 6 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 1° luglio 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.n.c. Lu.Fe.Vi*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 23 gennaio 1989 al 21 luglio 1989;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.n.c. Lu.Fe.Vi*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 22 luglio 1989 al 21 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.n.c. Lu.Fe.Vi*, con sede in Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno) e stabilimento di Porto d'Ascoli (Ascoli Piceno):

periodo: dal 22 gennaio 1990 al 28 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 gennaio 1987 - CIPI 20 luglio 1988;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988: dal 28 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Officine sanitarie Foligno*, con sede in Foligno (Perugia) e stabilimento di Foligno (Perugia):

periodo: dal 31 dicembre 1990 al 30 giugno 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° luglio 1990;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Confezioni Loredana*, con sede in Rionero in Vulture (Potenza) e stabilimento di Rionero in Vulture (Potenza):

periodo: dal 12 novembre 1990 al 12 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 17 maggio 1989 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 17 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Pack food*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 5 agosto 1990 al 30 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 9 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Indesit*, con sede in Rivalta Torinese (Torino), filiali vendita nazionali e stabilimenti di None (Torino), Orbassano (Torino) e Teverola (Caserta):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 3 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 3 ottobre 1980: dal 16 giugno 1980;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 4, comma 1, della legge n. 169/91.

2) *S.p.a. Carrozzeria Bertone*, con sede in Torino e stabilimenti di Mazzano e Grugliasco (Torino):

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 1° ottobre 1990;
pagamento diretto: si.

3) *S.r.l. Olivero Domenico*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 13 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento dell'11 maggio 1989 - CIPI 27 ottobre 1989;
primo decreto ministeriale 1° dicembre 1989: dall'11 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.p.a. Indesit componenti elettromeccanici*, con sede in Gricignano d'Aversa (Caserta), e stabilimenti di Gricignano d'Aversa (Caserta) e None (Torino):

periodo: dal 1° maggio 1991 al 1° novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 143/85) - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 12 giugno 1986: dal 30 dicembre 1985;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no;
art. 4, comma 1, della legge n. 169/91.

5) *Ditta Tarzia Michele*, con sede in Candiolo (Torino) e stabilimento di Candiolo (Torino):

periodo: dal 22 aprile 1991 al 21 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *Ditta Tarzia Michele*, con sede in Candiolo (Torino) e stabilimento di Candiolo (Torino):

periodo: dal 22 ottobre 1991 al 28 ottobre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 28 ottobre 1988 - CIPI 8 agosto 1989;
primo decreto ministeriale 12 settembre 1989: dal 28 ottobre 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. ABB Tecnomasio - Gruppo Asea Brown Boveri* ora *ABB Generatori S.r.l.*, con sede in Milano, ora in Sesto San Giovanni (Milano), e stabilimenti di Milano e Sesto San Giovanni (Milano):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

8) *S.r.l. ABB Industria - Gruppo Asea Brown Boveri*, con sede in Milano e stabilimenti di Sesto San Giovanni e Vittuone (Milano):

periodo: dal 19 marzo 1990 al 16 settembre 1990;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 26 settembre 1990;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dal 19 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

9) *S.r.l. Coros*, con sede in Cogne (Aosta) e stabilimento di Cogne (Aosta):

periodo: dall'8 aprile 1991 al 6 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 ottobre 1990 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 12 ottobre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *S.p.a. Gea*, con sede in Cafasse (Torino) e stabilimento di Cafasse (Torino):

periodo: dal 18 febbraio 1991 al 18 agosto 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 20 febbraio 1990 - CIPI 26 luglio 1990;
primo decreto ministeriale 6 agosto 1990: dal 20 febbraio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *S.r.l. Arti grafiche Vincenzo Bona*, dal 15 dicembre 1990 *Vincenzo Bona S.r.l.*, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dal 15 dicembre 1990 al 3 marzo 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 5 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
solo lavoratori della S.r.l. Arti grafiche Vincenzo Bona.

12) *S.r.l. Silma International*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Casalgrasso (Torino):

periodo: dal 12 novembre 1990 all'11 maggio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 maggio 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 12 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.r.l. Silma International*, con sede in Saluzzo (Cuneo) e stabilimento di Casalgrasso (Torino):

periodo: dal 12 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - Fallimento del 12 maggio 1990 - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 18 giugno 1991: dal 12 maggio 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza per i giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. Filatura cavese*, con sede in Cava dei Tirreni (Salerno) e stabilimento di Cava dei Tirreni (Salerno):

periodo: dal 17 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 marzo 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 13 dicembre 1990: dal 16 marzo 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

2) *S.r.l. C.M.S. - Costruzioni meccaniche siderurgiche*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 1° aprile 1991 al 29 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 5 aprile 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 5 aprile 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.a.s. Ceramiche Aita di Ponticelli Salvatore & C.*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 12 maggio 1991 al 10 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 26 marzo 1990: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

4) *S.r.l. Calzaturificio Di Marzo*, con sede in Mugnano di Napoli (Napoli) e stabilimento di Mugnano di Napoli (Napoli):

periodo: dal 6 maggio 1991 al 3 novembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 maggio 1989 - CIPI 21 marzo 1989;
primo decreto ministeriale 19 febbraio 1990: dal 16 maggio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

5) *S.p.a. Mareco*, con sede in Carinaro (Caserta) e stabilimento di Gricignano (Caserta):

periodo: dal 17 marzo 1991 al 15 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 23 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

6) *S.p.a. Mareco*, con sede in Carinaro (Caserta) e stabilimento di Gricignano (Caserta):

periodo: dal 16 settembre 1991 al 22 settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 26 giugno 1989: dal 23 settembre 1988;
pagamento diretto: si.

7) *S.p.a. Co.Ri.*, con sede in Napoli e stabilimento di Napoli:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 gennaio 1989 - CIPI 19 dicembre 1989;
primo decreto ministeriale 29 gennaio 1990: dall'11 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *Ditta Barbetta Vincenzo*, con sede in Avellino, cantieri di Napoli e Avellino:

periodo: dal 9 luglio 1989 al 7 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1988 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *Ditta Barbetta Vincenzo*, con sede in Avellino, cantieri di Napoli e Avellino:

periodo: dall'8 gennaio 1990 al 7 luglio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1988 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

10) *Ditta Barbetta Vincenzo*, con sede in Avellino, cantieri di Napoli e Avellino:

periodo: dall'8 luglio 1990 al 6 gennaio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1988 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

11) *Ditta Barbetta Vincenzo*, con sede in Avellino, cantieri di Napoli e Avellino:

periodo: dal 7 gennaio 1991 al 6 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1988 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

12) *Ditta Barbetta Vincenzo*, con sede in Avellino, cantieri di Napoli e Avellino:

periodo: dal 7 luglio 1991 all'11 luglio 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento dell'11 luglio 1988 - CIPI 20 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 15 gennaio 1991: dall'11 luglio 1988;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

13) *S.n.c. Calzaturificio Musetta*, con sede in Napoli e stabilimento di Arzano (Napoli):

periodo: dal 24 giugno 1991 al 22 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 28 giugno 1989 - CIPI 24 maggio 1990;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 giugno 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

14) *S.a.s. Italtec di Insegna Vincenzo & C.*, con sede in Napoli e stabilimento di Caivano (Napoli):

periodo: dal 13 maggio 1991 al 30 settembre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 15 novembre 1990 - CIPI 4 dicembre 1990;
primo decreto ministeriale 5 aprile 1991: dal 15 novembre 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

15) *S.r.l. Progetto industrie*, con sede in Caserta e stabilimento di Caserta:

periodo: dal 12 agosto 1990 al 10 febbraio 1991;
causale: riconversione aziendale - CIPI 15 gennaio 1991;
primo decreto ministeriale 25 gennaio 1991: dal 12 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

16) *S.r.l. Cisme Proget*, con sede in Cassino (Frosinone) e stabilimento di Pomigliano d'Arco (Napoli):

periodo: dal 24 dicembre 1990 al 23 giugno 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 29 giugno 1990 - CIPI 12 marzo 1991;
primo decreto ministeriale 3 aprile 1991: dal 29 giugno 1990;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 22 luglio 1991, in favore di centodue lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Lamprom, occupati presso lo stabilimento di Codroipo (Udine) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 30 ore settimanali per ottantadue lavoratori e da 40 a 20 ore settimanali per venti dipendenti, è disposta la proroga della corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, e all'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48, per il periodo dal 7 marzo 1991 al 4 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1991, in favore di otto dipendenti dalla Lagostina S.p.a. ed occupati presso lo stabilimento di Maltignano (Ascoli Piceno) per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 20 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° maggio 1991 al 31 dicembre 1991.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa di Camerano (Ancona) dal 27 giugno 1988 al 25 dicembre 1988 con l'applicazione in favore della Farfisa medesima delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10233/1 del 16 dicembre 1988.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa di Camerano (Ancona) dal 26 dicembre 1988 al 25 giugno 1989, con l'applicazione in favore della Farfisa medesima delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10655/3 del 12 settembre 1989.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1991 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farfisa di Camerano (Ancona) dal 26 giugno 1989 al 24 dicembre 1989, con l'applicazione in favore della Farfisa medesima delle agevolazioni di cui all'art. 8, comma 8-*bis*, della legge n. 160/88.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 10914/1 del 19 gennaio 1990..

Con decreto ministeriale 29 luglio 1991, in favore di duecento operai dipendenti dalla S.p.a. Ferrero, occupati presso lo stabilimento di Pozzuolo Martesana (Milano), per i quali è stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali è disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 1° maggio 1991 al 26 aprile 1992.

Con decreto ministeriale 29 luglio 1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.p.a. Savio*, con sede in Pordenone e stabilimento di San Giorgio di Genova-Sestri:

periodo: dal 1° maggio 1989 al 2 luglio 1989;
causale: crisi aziendale - CIPI 19 maggio 1989;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1982: dal 1° novembre 1981;
pagamento diretto: no.

2) *S.r.l. Messini pullovers*, con sede in Magione (Perugia) e stabilimento di Magione (Perugia):

periodo: dal 14 aprile 1991 al 14 ottobre 1991 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 14 ottobre 1988 - CIPI 27 ottobre 1988;
primo decreto ministeriale 27 novembre 1985: dal 1° ottobre 1984;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

3) *S.p.a. Eurallumina*, con sede in Roma e stabilimento di Portoscuso (Cagliari):

periodo: dal 29 maggio 1989 al 26 novembre 1989;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 30 novembre 1988;
pagamento diretto: si.

4) *S.p.a. Giuntini*, con sede in Città di Castello (Perugia) e stabilimento di Città di Castello (Perugia):

periodo: dal 4 dicembre 1989 al 30 maggio 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 15 marzo 1990;
primo decreto ministeriale 2 aprile 1990: dal 5 giugno 1989;
pagamento diretto: si.

5) *S.r.l. Terchim*, con sede in Acquasparta (Terni) e stabilimento di Acquasparta (Terni):

periodo: dal 17 luglio 1989 al 17 gennaio 1990;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 gennaio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 23 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

6) *S.r.l. Terchim*, con sede in Acquasparta (Terni) e stabilimento di Acquasparta (Terni):

periodo: dal 18 gennaio 1990 al 23 gennaio 1990 (ultima proroga);
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 23 gennaio 1987 - CIPI 18 settembre 1987;
primo decreto ministeriale 30 settembre 1987: dal 23 gennaio 1987;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

7) *S.p.a. Cardinali*, con sede in Terni e stabilimento di Terni:

periodo: dal 14 gennaio 1991 al 14 luglio 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 16 gennaio 1989 - CIPI 18 luglio 1989;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989: dal 16 gennaio 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

8) *S.a.s. New Nice Shoes*, con sede in Barletta (Bari) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 15 aprile 1991 al 13 ottobre 1991;
causale: crisi aziendale (legge n. 301/79) - fallimento del 19 aprile 1989 - CIPI 2 giugno 1989;
primo decreto ministeriale 2 agosto 1990: dal 19 aprile 1989;
pagamento diretto: si;
contributo addizionale: no.

9) *S.r.l. Svilu*, con sede in Roma e stabilimento di Visso (Macerata):

periodo: dal 28 gennaio 1991 al 27 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 30 maggio 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990, dal 1° agosto 1989;
pagamento diretto: si.

10) *S.p.a. Montefluos*, con sede in Milano e stabilimento di Bussi (Pescara):

periodo: dal 25 marzo 1991 al 28 settembre 1991;
causale: riorganizzazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 8 giugno 1990: dal 28 settembre 1989;
pagamento diretto: si.

11) *S.r.l. C.R.I.P.O. - Centro di ricerche di produzione orafa*, con sede in Tito Scalo (Potenza) e stabilimento di Tito Scalo (Potenza):

periodo: dal 2 luglio 1990 al 30 dicembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 1° gennaio 1990;
pagamento diretto: si.

12) *S.r.l. Nailon Chips*, con sede in Baragiano (Potenza) e stabilimento di Baragiano (Potenza):

periodo: dal 20 agosto 1990 al 17 febbraio 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 19 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

13) *S.r.l. Cartiera di Barletta*, con sede in Arzano (Napoli) e stabilimento di Barletta (Bari):

periodo: dal 6 agosto 1990 al 13 novembre 1990;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 18 aprile 1991;
primo decreto ministeriale 10 maggio 1991: dal 9 febbraio 1990;
pagamento diretto: si.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale e l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani sono autorizzati, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

91A4600

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
Libreria UNIVERSITARIA
Piazza V. Rivera, 6
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci
◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi, 23
◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a s.
Piazza S. Francesco, 66

EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C S P. - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti, 37
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE S.a s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10
◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5
◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23
◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro, 3

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli, 80/82

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
DI.E.M. Libreria giuridica
c/o Palazzo di Giustizia
Viale Elena, 1
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
◇ **NOVARA**
Libreria POLICARO
Via Mille, 16
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
SO.CE.DI. S r l.
Via Roma, 80
◇ **VERCELLI**
Libreria LA LIBRERIA
Corso Libertà, 46

PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65
◇ **BARI**
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni, 45/47
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60
◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese, 8

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo, 23/27
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi, 8
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto, 22
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	315.000
- semestrale	L.	170.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	56.000
- semestrale	L.	40.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	175.000
- semestrale	L.	95.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	600.000
- semestrale	L.	330.000
Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	800.000
Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:		
- annuale	L.	530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 70.000**, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	280.000
Abbonamento semestrale	L.	170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189